

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 31/2020

del 20 marzo 2020

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/345]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione, del 29 aprile 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di *Saccharomyces cerevisiae* ceppo DDSF623), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:  
" — **32019 R 0676**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione del 29 aprile 2019 (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 12).";
2. dopo il punto 13zzzzzzzzzz (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/717 della Commissione) è inserito il punto seguente:  
"13zzzzzzzzzz. **32019 R 0676**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione, del 29 aprile 2019, che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di *Saccharomyces cerevisiae* ceppo DDSF623), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 12).".

## Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/676 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(<sup>1</sup>) GU L 114 del 30.4.2019, pag. 12.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

